

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 598**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, di attuazione della direttiva 2003/53/CE relativa ai veicoli fuori uso»

*(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 17 agosto 2005, n. 168, di conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 23 gennaio 2006)**

---

## Relazione illustrativa.

A seguito della nota della Commissione Europea relativa alla procedura di infrazione n. 2003/2204, di cui si allega il relativo "parere motivato complementare" si propongono le modifiche al decreto legislativo n 209 del 1993, di attuazione della direttiva 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso

Tali modifiche soddisfano tutte le contestazioni effettuate dalla Commissione europea e sono tali da consentire il superamento della procedura di infrazione.

Dato l'elevato numero di modifiche, al fine di non ingenerare confusione, sarà necessario, in sede di pubblicazione del decreto legislativo, prevedere, oltre alle modifiche e integrazioni apportate con il nuovo decreto, un apposito testo coordinato con il precedente decreto legislativo.

In particolare, oltre a correggere alcuni meri refusi, rilevati in fase di applicazione del decreto, con il provvedimento in esame si è provveduto a effettuare anche alcuni interventi sostanziali di rettifica.

- Con le modifiche apportate all'articolo 1; comma 2, il campo di applicazione si estende anche ai veicoli a 3 ruote, come segnalato dalla Commissione Europea e previsto dalla Direttiva;
- con le modifiche apportate all'articolo 5, comma 1, il veicolo a fine vita diviene rifiuto anche al momento della consegna dello stesso al concessionario, cui viene data la possibilità di emettere un certificato di rottamazione in caso di consegna del veicolo da avviare alla rottamazione; attraverso tale modifica, viene risolta una delle questioni più significative sollevate dalla Commissione Europea;
- attraverso la modifica dell'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni (Codice della strada), effettuata attraverso l'inserimento del comma 12 all'articolo 15, viene esclusa la possibilità di radiare un veicolo per l'utilizzo su suolo privato, fattispecie non prevista dalla direttiva e che poneva seri problemi per ciò che concerne le successive attività di rottamazione;
- con l'aggiunta di un periodo all'articolo 1, comma 5, viene ribadita la responsabilità economica del produttore in caso di valore negativo del veicolo a fine vita, come richiesto dalla Commissione Europea; tale responsabilità viene estesa fin da subito ai veicoli immatricolati dopo il 1 luglio 2002;
- con la modifica dell'articolo 5, comma 3, viene prevista la possibilità, nella misura in cui sia tecnicamente fattibile, di realizzare un sistema di raccolta dei ricambi, che nel decreto legislativo non era stato previsto;
- sono poi stabilite le modalità, attraverso la dichiarazione MUD, di definizione degli obiettivi di riciclaggio e recupero.

Decreto legislativo recante: “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, di attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, di attuazione della citata direttiva 2000/53/CE;

Visto l'articolo 1, comma 5, della legge 17 agosto 2005, n. 168, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2005, n.115, con il quale il Governo è stato delegato ad adottare disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo n. 209 del 2003, al fine di superare la procedura d'infrazione avviata dalla Commissione europea;

Ritenuto opportuno apportare le modifiche e le integrazioni necessarie, al fine di conformare le disposizioni contenute nel predetto decreto legislativo alla direttiva 2000/53/CE;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, delle attività produttive, della salute e per gli affari regionali;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

#### Art. 1

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, di seguito denominato decreto legislativo n. 209 del 2003, le parole: "comma 1" sono sostituite dalle parole: "commi 1 e 3".

#### Art. 2

1. All'articolo 3 del decreto legislativo n. 209 del 2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera f), le parole: "lettera n)" sono sostituite dalle parole: "lettera o)";

b) al comma 1, lettera p), le parole "lettera n)" sono sostituite dalle parole "lettera o)";

c) al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) con la consegna ad un centro di raccolta, effettuata dal detentore direttamente o tramite soggetto autorizzato al trasporto di veicoli fuori uso oppure con la consegna al

concessionario o gestore dell'automercato o della succursale della casa costruttrice che, accettando di ritirare un veicolo destinato alla demolizione nel rispetto delle disposizioni del presente decreto rilascia il relativo certificato di rottamazione al detentore;”;

d) al comma 3 le parole “, ossia i veicoli storici o di valore per i collezionisti” sono sostituite dalle parole;” e i veicoli di interesse storico o collezionistico”.

### Art. 3

1. All'articolo 5 del decreto legislativo n. 209 del 2003, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole “è consegnato al concessionario” sono sostituite dalle parole “può essere consegnato al concessionario”;

b) al comma 1, in fine sono aggiunte le seguenti parole “, qualora detto concessionario o gestore intenda accettarne la consegna e conseguentemente rilasciare il certificato di rottamazione di cui al comma 6.”;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: “ I produttori di veicoli provvedono a ritirare i veicoli fuori uso alle condizioni di cui al comma 2, organizzando, direttamente o indirettamente, su base individuale o collettiva, una rete di centri di raccolta opportunamente distribuiti sul territorio nazionale.”;

d) al comma 6, le parole “apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo, assumendosi ogni responsabilità civile, penale e amministrativa connessa alla corretta gestione del veicolo” sono sostituite dalle parole: “apposito certificato di rottamazione conforme ai requisiti di cui all'allegato IV, completato della descrizione dello stato del veicolo consegnato nonché dell'impegno a provvedere alla cancellazione dal P.R.A. e alla consegna al centro di raccolta per il trattamento del veicolo”;

e) al comma 6, eliminare le parole: “Detta dichiarazione contiene i dati identificativi del veicolo e quelli relativi allo stato dello stesso veicolo, i dati anagrafici e la firma del detentore, nonché, se assunto, l'impegno a provvedere direttamente alla cancellazione del veicolo dal P.R.A.. In tale caso”;

f) al, comma 6, eliminare le parole “Detto concessionario o gestore, entro sessanta giorni dalla data della consegna del veicolo al centro di raccolta, acquisisce dallo stesso centro e consegna al detentore il certificato di rottamazione, conservandone copia.”;

g) al comma 7, le parole: “Al momento della consegna al” sono sostituite dalle parole: “Nel caso in cui il detentore consegni ad un”;

h) al comma 7, sono eliminate le parole “o, nei casi di cui al comma 6, al concessionario o al gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato” e la parola “direttamente”;

i) al comma 7, le parole: “, se non ancora effettuata, nonché” sono sostituite dalla parola: “e”;

l) il comma 8 è sostituito dal seguente:

“8. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la cancellazione dal P.R.A. del veicolo fuori uso avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta ovvero del concessionario o del gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, senza oneri di agenzia a carico del detentore dello stesso veicolo. A tale fine, entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla consegna del veicolo ed emissione del certificato di rottamazione, detto concessionario o gestore o titolare restituisce il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe relativi al veicolo fuori uso, con le procedure stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358. Il veicolo fuori uso può essere cancellato da P.R.A. solo previa presentazione della copia del certificato di rottamazione.”;

m) al comma 10, sono eliminate le parole “al competente ufficio del P.R.A.”;

n) il comma 12 è sostituito dal seguente:

“Il rilascio del certificato di rottamazione di cui ai commi 6 e 7 libera il detentore del veicolo fuori uso dalle responsabilità penale, civile e amministrativa connesse alla proprietà e alla corretta gestione del veicolo stesso”;

o) il comma 15 è sostituito dal seguente: “Le imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 22, e successive modificazioni, devono consegnare, ove ciò sia tecnicamente fattibile, i pezzi usati allo stato di rifiuto, derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelle per cui è previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta, ad un operatore autorizzato alla raccolta di cui all’art. 3, comma 1, lettera u)”.

#### Art. 4

1. All’articolo 6 del decreto legislativo n. 209 del 2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, lettera c), dopo le parole “i materiali” sono aggiunte le parole “di cui all’allegato II”;

b) al comma 8, prima dell’ultimo periodo è aggiunta la frase: “Tale autorizzazione dovrà contenere, tra l’altro, un riferimento esplicito agli obblighi di cui al comma 2 del presente articolo.”;

c) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente comma: “8-bis. Il deposito temporaneo dei veicoli nel luogo di produzione del rifiuto - presso il concessionario, il gestore della succursale della casa costruttrice o l’automercato - destinati all’invio a impianti autorizzati per il trattamento, è consentito fino a un massimo di 30 giorni.”.

#### Art. 5

1. All’articolo 7 del decreto legislativo n. 209 del 2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell’articolo 7 è sostituito dal seguente:

“1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti derivanti dal veicolo fuori uso, le autorità competenti, fatte salve le norme sulla sicurezza dei veicoli e sul controllo delle emissioni atmosferiche e del rumore, favoriscono, in conformità con la gerarchia prevista dalla direttiva 75/442/CEE, il reimpiego dei componenti idonei, il recupero di quelli non reimpiegabili, nonché, come soluzione privilegiata, il riciclaggio, ove sostenibile dal punto di vista ambientale.”;

b) al comma 2, il primo capoverso è sostituito dal seguente: “ Gli operatori economici garantiscono che:”;

c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma: “2-bis. Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, i responsabili degli impianti di trattamento comunicano annualmente i dati relativi ai veicoli trattati ed ai materiali derivanti da essi ed avviati al recupero, avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, che, a tale fine, è modificato con le modalità previste dalla stessa legge n. 70 del 1994. Sono tenuti alla predetta comunicazione anche tutti coloro che esportano veicoli fuori uso o loro componenti.”.

#### Art. 6

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2003 le parole “dei centri di raccolta” sono sostituite dalle parole “degli impianti di trattamento autorizzati”.

2. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2003 è eliminata la parole “pertinenti”.

3. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2003 dopo le parole “supporto informatico” aggiungere le parole “, concordate con i gestori degli impianti di trattamento autorizzati”.

4. All'articolo 10, del decreto legislativo n. 209 del 2003, il comma 2 è soppresso.

#### Art. 7

1. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2003 le parole “31 marzo” sono sostituite dalle parole “30 aprile”.

2. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2003 le parole “pervenuti dai centri di raccolta” sono sostituite alle parole “relativi ai certificati di rottamazione emessi pervenuti dai centri di raccolta, dai concessionari, dai gestori delle succursali delle case costruttrici o degli automercati”.

3. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2003 dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente “Le modalità di acquisizione e trasmissione dei dati di cui al presente comma sono determinati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'APAT per i profili di competenza.”.

#### Art. 8

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2003 le parole "all'articolo 7, comma 2" sono soppresse.
2. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2003 dopo la lettera d), sono aggiunte le seguenti lettere:  
"d-bis) i risultati conseguiti nel quadro di tali accordi devono esser controllati con cadenza individuata nell'ambito degli accordi stessi e riferiti alle autorità competenti ed alla Commissione Europea;  
d-ter) le autorità competenti dovranno assumere le opportune misure per esaminare i progressi compiuti nell'ambito di tali accordi;  
d-quater) nel caso di inosservanza degli accordi o di mancato raggiungimento degli obiettivi oggetto degli accordi, le autorità competenti assumeranno tutte le misure per garantire l'osservanza delle misure previste dal presente decreto."

#### Art. 9

1. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo n. 209 del 2003 alla fine della lettera b), aggiungere il seguente periodo "Nelle more del conseguimento delle obbligazioni di cui all'articolo 5, i produttori sostengono, a titolo individuale, gli eventuali costi derivanti dal valore negativo dei veicoli immessi sul mercato a partire dal 1° luglio 2002.
2. All'articolo 15, del decreto legislativo n. 209 del 2003, dopo il comma 11, è aggiunto il seguente comma:  
"11-bis. All'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, le parole "la cessazione della circolazione di veicoli a motore e di rimorchi non avviati alla demolizione o" sono soppresse."

#### Art. 10

1. All'Allegato IV del decreto legislativo n. 209 del 2003 il punto 5) è sostituito dal seguente: "5) l'impegno alla cancellazione del veicolo dal PR;"